



TRASPARENZA

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE- ACCESSO-VERIFICHE- SANZIONI

ACCESSO CIVICO- ACCESSO GENERALIZZATO O FOIA E
ACCESSO DOCUMENTALE (ART. 22 DELLA L. 241 DEL 1990).

COSTITUZIONE E TRASPARENZA

- NELLA COSTITUZIONE ITALIANA È ASSENTE IL TERMINE TRASPARENZA ALL'INTERNO DEGLI ARTICOLI DEDICATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, TUTTAVIA L'ACCEZIONE È RINVENIBILE NEL BUON ANDAMENTO, NELL'IMPARZIALITÀ E NEI DOVERI DEI PUBBLICI DIPENDENTI.
- SI DISCUTE DI RECENTE DELLA NECESSITÀ DI INSERIRE NELLA COSTITUZIONE TRA I PRINCIPI DEDICATI ALLA P.A IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

IL PRIMO RIFERIMENTO NORMATIVO DEL TERMINE TRASPARENZA

- I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SONO CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 241 DEL '90 COME INTEGRATO E MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO DEL 2005 N. 15. : **L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED È RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE.**
- IL DECRETO BRUNETTA DECRETO LEGISLATIVO 150 DEL 2009 NELL'INTRODURRE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI DEI DIRIGENTI LI COLLOCA ALL'INTERNO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA.

LEGGE N. 190 DEL 2012 E DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013-

- LA LEGGE 190 DEL 2012 – **LEGGE DELEGA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE** STABILISCE DI NORMARE CON UN DECRETO ATTUATIVO GLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E A DISTANZA DI MENO DI UN ANNO VIENE PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013.
- DUE SONO I DECRETI ATTUATIVI CHE SCATURISCONO DALLA LEGGE DELEGA :
- IL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013;
- IL DECRETO LEGISLATIVO 39 DEL 2013;

LA TRASPARENZA COME RIMEDIO PER COMBATTERE LA CORRUZIONE

- L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA CON L'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 SI PONE L'OBIETTIVO DI PREVENIRE I FENOMENI CORRUTTIVI NELLA P.A;
- ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DI OGNI SEGMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO I CITTADINI CONOSCONO L'ITER PROCEDIMENTALE E LE CONCLUSIONI SPECIE NEI SETTORI PIÙ A RISCHIO : APPALTI DI LAVORI- FORNITURE E ACQUISIZIONE BENI PER LE FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE.

IL SEGMENTO DELL'ACCESSO CIVICO- E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

- L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013 INTRODUCE PER LA PRIMA VOLTA L'ACCESSO CIVICO LEGATO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013.
- **NASCE UN DIRITTO** A VEDERE PUBBLICATI GLI ATTI E LE INFORMAZIONI DISCIPLINATE NEL DECRETO 33 DEL 2013 – DECRETO SULLA TRASPARENZA-
- OGNI CITTADINO PUÒ PRESENTARE ALLA P.A RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA O SULLA MANCATA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RICONDUCIBILI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.
- DA NOTARE CHE I PRIMI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013 DEDICANO AMPIO SPAZIO **ALL'ACCESSO CIVICO PRIMA ANCORA DELLE MODALIT DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AI FINI DELLA TRASPARENZA.**

I TRE ACCESSI : CIVICO- GENERALIZZATO E DOCUMENTALE

- IL SISTEMA , DOPO L'INTRODUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 97 DEL 2016 CI CONSEGNA TRE TIPOLOGIE DI ACCESSI ALLE INFORMAZIONI, AI DATI AI DOCUMENTI .
 - 1) ACCESSO CIVICO ART. 5, COMMA 1 ;
 - 2) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ART. 5. COMMA 1 BIS O FOIA (FREEDOM-ORAGNIZATION-INFORMATION-ADMINISTRATION);
 - 3) ACCESSO DOCUMENTALE ART. 22 DELLA L. 241 DEL 1990;

GLI ARTICOLI PIÙ CONTROVERSI E PERCHÉ

- L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO IMPATTA SUI DATI PERSONALI E CIÒ DETERMINA LA NASCITA DI CONTENZIOSO;
- CON L'INTRODUZIONE DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO SUI DATI, LE INFORMAZIONI E DOCUMENTI EMERGE IN MANIERA PREPONDERANTE L'ESOGENZA DI CONTEMPERARE TALE ACCESSO CON IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI E ALLA LORO PROTEZIONE;

ARTICOLO 5 E ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013

(INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 97 DEL 2016)

- NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DEL G-A SONO APPRODATI I CASI:
- DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO APPLICABILE AGLI ATTI DI GARA CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 5 BIS; (TAR EMILIA ROMAGNA E TAR MARCHE DEL 2018);
- L'APPLICAZIONE – ESTENSIONE AI DIRIGENTI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 97 DEL 2016 (TAR DEL LAZIO);
- CI SI CHIEDE PERCHÉ ?
- NEL PRIMO CASO C'È IL TENTATIVO DI VENIRE A CONOSCENZA DI TUTTI GLI ATTI DI GARA DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO;
- NEL SECONDO CASO INVECE EMERGE L'ESIGENZA DI RISERVATEZZA COSÌ COME SOLLEVATA DAI DIRIGENTI DEL GARANTE DELLA PRIVACY.

L'ACCESSO AGLI ATTI DI GARA TEMA MOLTO TORMENTATO

- IN VIGENZA DEL VECCHIO CODICE DEGLI APPALTI L'ACCESSO AGLI ATTI DI GARA È STATO DISCIPLINATO NELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 2016 CHE NEGLI ANNI HA SUBITO NUMEROSE MODIFICHE.
- ERANO CONSIDERATI ESCLUSI ALL'ACCESSO : I PARERI LEGALI E GLI ATTI RICONDUCIBILI AL DIRETTORE DEI LAVORI.

L'ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

- RIPRODUCE LA STESSA METODOLOGIA UTILIZZATA NELL'EX ARTICOLO 13 DEL VECCHIO CODICE E RIMANDA ALLA LEGGE 241/90 PER IL TRATTAMENTO DEGLI ACCESSI NEGLI ATTI DI GARA.



ART. 53 GLI ACCESSI E RISERVATEZZA



GLI ACCESSI AGLI ATTI DI GARA EX ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 2006

**L'ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50 DEL 2016
Codice dei Contratti Pubblici**

L'ARTICOLO 53 DEL CODICE DEGLI CONTRATTI PUBBLICI

- ART. 53. (ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA)
- 1. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE CODICE, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, IVI COMPRESSE LE CANDIDATURE E LE OFFERTE, È DISCIPLINATO DAGLI [ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241](#). IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCESSO DI ASTA ELETTRONICA PUÒ ESSERE ESERCITATO MEDIANTE L'INTERROGAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI SISTEMA INFORMATICO CHE CONTENGONO LA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO DEI DETTI ATTI OVVERO TRAMITE L'INVIO OVVERO LA MESSA A DISPOSIZIONE DI COPIA AUTENTICA DEGLI ATTI.
- 2. FATTA SALVA LA DISCIPLINA PREVISTA DAL PRESENTE CODICE PER GLI APPALTI SECRETATI O LA CUI ESECUZIONE RICHIEDE SPECIALI MISURE DI SICUREZZA, IL DIRITTO DI ACCESSO È DIFFERITO:
 - A) NELLE PROCEDURE APERTE, IN RELAZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTE, FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MEDESIME;
 - B) NELLE PROCEDURE RISTRETTE E NEGOZIATE E NELLE GARE INFORMALI, IN RELAZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI INVITO O CHE HANNO MANIFESTATO IL LORO INTERESSE, E IN RELAZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE SONO STATI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE E ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTE, FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE MEDESIME; AI SOGGETTI LA CUI RICHIESTA DI INVITO SIA STATA RESPINTA, È CONSENTITO L'ACCESSO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI INVITO O CHE HANNO MANIFESTATO IL LORO INTERESSE, DOPO LA COMUNICAZIONE UFFICIALE, DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI, DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI DA INVITARE;
 - C) IN RELAZIONE ALLE OFFERTE, FINO ALL'AGGIUDICAZIONE;
 - D) IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA ANOMALIA DELL'OFFERTA, FINO ALL'AGGIUDICAZIONE.
- 3. GLI ATTI DI CUI AL COMMA 2, FINO ALLA SCADENZA DEI TERMINI IVI PREVISTI, NON POSSONO ESSERE COMUNICATI A TERZI O RESI IN QUALSIASI ALTRO MODO NOTI.
- 4. L'INOSSERVANZA DEI COMMI 2 E 3 PER I PUBBLICI UFFICIALI O PER GLI INCARICATI DI PUBBLICI SERVIZI RILEVA AI FINI DELL'[ARTICOLO 326 DEL CODICE PENALE](#).
- 5. FATTA SALVA LA DISCIPLINA PREVISTA DAL PRESENTE CODICE PER GLI APPALTI SECRETATI O LA CUI ESECUZIONE RICHIEDE SPECIALI MISURE DI SICUREZZA, SONO ESCLUSI IL DIRITTO DI ACCESSO E OGNI FORMA DI DIVULGAZIONE IN RELAZIONE:
 - A) ALLE INFORMAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA O A GIUSTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA CHE COSTITUISCANO, SECONDO MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE, SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI;
 - B) AI PARERI LEGALI ACQUISITI DAI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE CODICE, PER LA SOLUZIONE DI LITI, POTENZIALI O IN ATTO, RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI;
 - C) ALLE RELAZIONI RISERVATE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E DELL'ORGANO DI COLLAUDO SULLE DOMANDE E SULLE RISERVE DEL SOGGETTO ESECUTORE DEL CONTRATTO;
 - D) ALLE SOLUZIONI TECNICHE E AI PROGRAMMI PER ELABORATORE UTILIZZATI DALLA STAZIONE APPALTANTE O DAL GESTORE DEL SISTEMA INFORMATICO PER LE ASTE ELETTRONICHE, OVE COPERTI DA DIRITTI DI PRIVATIVA INTELLETTUALE.
- 6. IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 5, LETTERA A), È CONSENTITO L'ACCESSO AL CONCORRENTE AI FINI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DEI PROPRI INTERESSI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO.

7: (COMMA "RESPUNTO" DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. N. 162 DEL 15 LUGLIO 2016)

L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 53 E L'ACCESSO GENERALIZZATO APPLICABILE – DIVIETO PER GLI ATTI DI GARARINVIO ALL'ARTICOLO 53 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI-

- SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. STACCATA PARMA N. 197 DEL 2018 E TAR MARCHE N. 677 DEL 18 NOVEMBRE DEL 2018.
- **AFFERMA L'INAPPLICABILITÀ DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AGLI ATTI DI GARA PERCHÉ IL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO RIMANDA ALL'ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241 DEL '90.**
- C'È GIÀ UNA NORMA RICHIAMATA NELL'ARTICOLO 53 DEL CODICE E QUINDI UNA SPECIALITÀ RICONOSCIUTA DAL LEGISLATORE CHE RICHIEDE QUINDI :
- > INTERESSE CONCRETO- DIRETTO E ATTUALE-
- REQUISITI NON RICHIESTI NELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.

I DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 14)

- L'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013-
MODIFICATO ED INTEGRATO
DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 97 DEL 2016 DISCIPLINA
L'OBBLIGO DELLE PUBBLICAZIONI
NELL'APPOSITA SEZIONE DEL LINK
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI

SECRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI SALTASIRONE SOTTODRESSA CAROLINA FERRO GIORNATA DELLA TRASPARENZA
26 NOVEMBRE DEL 2018

DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI

CHI RIVESTE UN INCARICO PUBBLICO;

L'ARTICOLO 14

COLORO CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE

- TUTTI (SINDACI- ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI)
- VERTICI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
- DEROGHE : SE L'INCARICO SI RICOPRE A TITOLO GRATUITO RINUNCIANDO ALLA INDENNITÀ DI FUNZIONE

DIRIGENTI ? ??

- PENDE UN RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PROMOSSO DAI DIRIGENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA PRIVACY



DELIBERAZIONE ANAC 241 DEL 2017

- LA DELIBERAZIONE HA UN RUOLO NON REGOLAMENTARE MA DI SUPPORTO CONOSCITIVO E ARGOMENTATIVO E DI GUIDA A CHI DEVE PUBBLICARE I DATI E LE INFORMAZIONI.
- DESCRIVE I SOGGETTI A CUI È RIFERITO L'OBBLIGO
- APPROVA LA MODULISTICA PER I DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI

LA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 2017

- AFFRONTA LA QUESTIONE DELLA IMPUGNATIVA INNANZI AL TAR DEL LAZIO DELLA NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL GARANTE DELLA PRIVACY IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEI DIRIGENTI OBBLIGO ESTESO DAL DECRETO LEGISLATIVO 97 DEL 2016.

OBIETTIVI DELLA NORMA

- RENDERE TRASPARENTE E QUINDI CONTROLLABILE L'EVENTUALE MUTAMENTO SOPRATTUTTO SULLO STATO PATRIMONIALE DEL SOGGETTO CHE RICOPRE L'INCARICO;

IL TAR DEL LAZIO SI PRONUNCIA SULL'ARTICOLO 14

- NUMEROSI DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL'ATORITÀ GARANTE DELLA PRIVACY IMPUGNANO LA NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE IN PARTICOLARE SOLLEVANO VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA CEDU E ALLA CARTA COSTITUZIONALE : .
- **1) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA PRIVATA, DEL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DEL PRINCIPIO DI FINALITÀ SANCITI DAGLI ARTT. 7, 8 E 52 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, DALL'ART. 6 DEL TRATTATO UE, DALL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, DALL'ART. 6, PAR. 1, LETT. C), DIRETTIVA 95/46/CE E DALL'ART. 5, PAR. 1, LETT. C), DEL REGOLAMENTO 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016.**

I MOTIVI DEL RICORSO ED I PRECEDENTI CORTE DI GIUSTIZIA 20 MAGGIO 2003 (C-138/01 E C-139/01)

- **I RICORRENTI AFFERMANO CHE IL CONTRASTO DEGLI ATTI GRAVATI CON IL DIRITTO EUROPEO EMERGE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 20 MAGGIO 2003 (C-465/00, C-138/01 E C-139/01, ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK), CHE, IN ANALOGA FATTISPECIE DI LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE PREVEDEVA LA RACCOLTA E DIVULGAZIONE DI DATI CONCERNENTI IL REDDITO DI DIPENDENTI DI UN ENTE PUBBLICO, HA DICHIARATO LA DIRETTA INVOCABILITÀ INNANZI AL GIUDICE NAZIONALE, AVVERSO NORME DI DIRITTO INTERNO CONTRARIE A TALI DISPOSIZIONI, DELL'ART. 6, PAR. 1, LETT. C), DELLA DIRETTIVA 95/46/CE DEL 24 OTTOBRE 1995, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA TUTELA DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI, AI SENSI DEL QUALE “I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE (...) ADEGUATI, PERTINENTI E NON ECCEDENTI RISPETTO ALLE FINALITÀ PER LE QUALI VENGONO RILEVATI E/O PER LE QUALI VENGONO SUCCESSIVAMENTE TRATTATI”, NONCHÉ DELL'ART. 7, LETT. C) O E) DELLA STESSA DIRETTIVA, SECONDO CUI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLO LADDOVE ESSO SIA NECESSARIO PER ADEMPIERE A UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO OVVERO PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO A CUI VENGONO COMUNICATI I DATI.**

IL GARANTE SOLLEVA DIFETTO DI GIURISDIZIONE INVOCANDO L'ARTICOLO 152 DEL DECRETO 193 DEL 1996

- **IL COLLEGIO LA RITIENE SUSSISTENTE, IN FORZA DELLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI.**
- **7.1. L'ART. 152 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DISPONE AL COMMA 1 CHE "TUTTE LE CONTROVERSIE CHE RIGUARDANO, COMUNQUE, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CODICE, COMPRESSE QUELLE INERENTI AI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI O ALLA LORO MANCATA ADOZIONE, NONCHÉ LE CONTROVERSIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SONO ATTRIBUITE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA".**
- **IL GIUDICE AMMINISTRATIVO HA RITENUTO NON CONFORME AL DETTATO COSTITUZIONALE UNA LETTURA DELL'ART. 152, COMMA 1, D.LGS. N. 196/2003, NEL SENSO DELLA INTRODUZIONE DI UNA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA NEI RIGUARDI DEL GIUDICE ORDINARIO ESTESA AGLI INTERESSI LEGITTIMI. TALE DISPOSIZIONE, SI È SOSTENUTO, NON PERSEGUE LA FINALITÀ DI FONDARE LA GIURISDIZIONE SULLA SOLA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PUBBLICO COINVOLTO NELLA CONTROVERSIA, BENSÌ QUELLA DI CHIARIRE COME I PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DI DETTI DATI, IN QUANTO INCIDENTI SU DIRITTI SOGGETTIVI DEI PRIVATI, SONO SOGGETTI AL SINDACATO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA SECONDO LE PARTICOLARI REGOLE DI PROCEDURA DETTATE DAI SUCCESSIVI COMMA CONTENUTI NEL MEDESIMO ARTICOLO, CON LA CONSEGUENTE INDISPENSABILITÀ, AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DELLA DISPOSIZIONE, E, INDI, SULLA INDIVIDUAZIONE DEL PLESSO GIURISDIZIONALE COMPETENTE PER LA DISAMINA DI UNA CONTROVERSIA AFFERENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DELL'APPREZZAMENTO DELLA CONCRETA SITUAZIONE SOGGETTIVA AZIONATA IN GIUDIZIO, SECONDO IL TRADIZIONALE PARADIGMA INTERESSE LEGITTIMO/DIRITTO SOGGETTIVO (C. STATO, VI, 3 SETTEMBRE 2009, N. 5198, CONFERMATIVA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, ROMA, II, 23 GENNAIO 2009, N. 587).**
- **LA TESI NON HA SUPERATO IL VAGLIO DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE DELLA GIURISDIZIONE, CHE, NEL PRONUNZIARSI SULLA QUESTIONE, HA RILEVATO, PER UN VERSO, LA PIANA LETTURA E LA ALTRETTANTO PIANA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE, "LA CUI CRISTALLINA ESPRESSIONE LETTERALE (RARA AVIS) NON LASCIA MARGINI A DUBBI CIRCA L'INTENTIO LEGIS DI ATTRIBUIRE L'INTERA MATERIA ALLA COGNIZIONE DELL'AGO, SENZA ECCEZIONI DI SORTA" E, IN PARTICOLARE, SENZA CHE A CIÒ RISULTI DI OSTACOLO, COME RITENUTO DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO, L'ART. 103 COST., STANTE L'EVOLUZIONE INTERPRETATIVA DI CUI LA NORMA COSTITUZIONALE È STATA OGGETTO A PARTIRE DA CASS. SS.UU. 3521/1994.**

IL TAR DEL LAZIO MANTIENE LA GIURISDIZIONE

- **LA MATERIA DELLA TRASPARENZA SI COLLOCA INFATTI SUL PIANO DELL'INTERESSE PUBBLICO CHE SI INTENDE TUTELARE ATTRAVERSO IL REGIME DELLA PUBBLICITÀ DEI DATI, CHE È PROFONDAMENTE DIVERSO DAL PIANO IN CUI OPERA IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, E CHE SI PONE, AL PIÙ, LADDOVE SIANO POSSIBILI INTERFERENZE, SIA LOGICAMENTE CHE CRONOLOGICAMENTE, A VALLE DI OGNI QUESTIONE INERENTE GLI SPECIFICI DIRITTI E OBBLIGHI RELATIVI ALL'ACCESSO AI DATI PERSONALI.**
- **LA DIVERSITÀ DEI PIANI DI CUI SOPRA EMERGE *ICTU OCULI* ANCHE DALL'OGGETTO DELLE RISPETTIVE REGOLAZIONI, COSTITUITE, PER IL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, DALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, E PER IL D.LGS. 14 MARZO 2013, N.33, DAL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E DAGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.**
- **ALLA LUCE DI TALI ULTIME NOTAZIONI, DEVE ANZI RILEVARSI COME LE DUE GIURISDIZIONI ESCLUSIVE, ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA, RISPESCHINO PERFETTAMENTE, COMPLETANDOSI, IL PROFILO PRIVATISTICO E QUELLO PUBBLICISTICO DEL PIÙ AMPIO TEMA COMPLESSIVAMENTE EVIDENZIATO DAI DUE CONSIDERATI ORDINAMENTI DI SETTORE.**
- **7.2. L'ECCEZIONE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE DELL'ADITO TRIBUNALE VA, PER TUTTO QUANTO SOPRA, RESPINTA.**

SOLLEVA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- **NELL'AMBITO DEI PREDETTI RIMEDI, IL COLLEGIO PROPENDE PER LA REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLO SCRUTINIO INERENTE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ RELATIVA ALL'ART. 14, COMMA 1-BIS, D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHINO I DATI DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1, LETT. C) ED F), DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO ANCHE PER I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI.**

LE NORME VIOLATE

- QUANTO, INVECE, ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS, D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHINO I DATI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. C) ED F), DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO, ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, ANCHE PER I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI, SOTTO I PROFILI SEGNALATI AL PRECEDENTE PUNTO 15, ESSA SI PONE, AD AVVISO DEL COLLEGIO, IN RELAZIONE:
- - ALL'ART. 117, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, CHE VINCOLA LA POTESTÀ LEGISLATIVA ESERCITATA DALLO STATO E DALLE REGIONI AL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI, TRA CUI SI COLLOCANO I PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, PERTINENZA E NON ECCEDEZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
- - ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE E AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE, SIA PER LA IRRAGIONEVOLE PARITÀ DI TRATTAMENTO CHE LA DISPOSIZIONE RISERVA AI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI E TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI, CATEGORIE NON ASSIMILABILI IN QUANTO SOGGETTE A REGIMI GIURIDICI INCOMPARABILI, CHE NON GIUSTIFICANO NÉ PERMETTONO L'INTEGRALE IDENTITÀ DI REGOLAZIONE AI FINI DI TRASPARENZA, SIA PER L'IRRAGIONEVOLE PARIFICAZIONE DI TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, EFFETTUATA SENZA DISTINGUERE, CONFORMEMENTE ALLA NATURA DELL'INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO DALLA NORMA, LA PORTATA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ ONLINE IN RAGIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE LORO TIPOLOGIE, OVVERO IN RIFERIMENTO AL GRADO DI ESPOSIZIONE DELL'INCARICO PUBBLICO AL RISCHIO DI CORRUZIONE E ALL'ENTITÀ DELLE RISORSE PUBBLICHE ASSEGNATE ALL'UFFICIO DELLA CUI GESTIONE IL SOGGETTO INTERESSATO DEVE RISPONDERE;
- - AGLI ARTT. 2 E 13 DELLA COSTITUZIONE, RELATIVI AI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E ALLA LIBERTÀ PERSONALE, STANTE LA SUSCETTIBILITÀ DELLA PRESCRIZIONE IMPOSTA AI DIRIGENTI DI COMUNICARE, AI FINI DELLA LORO PUBBLICAZIONE, I DATI IN CONTESTAZIONE, DESUNTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, INVECE CHE UNA LORO RAGIONATA ELABORAZIONE, PIÙ FUNZIONALE ALLE FINALITÀ PERSEGUITE DALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ATTA A SCONGIURARE INCONTROVERTIBILMENTE LA DIFFUSIONE DI DATI SENSIBILI O DI DATI, PER UN VERSO, SUPERFLUI AI FINI PERSEGUITI DALLA NORMA, PER ALTRO VERSO, SUSCETTIBILI DI INTERPRETAZIONI DISTORTE.

CONCLUSIONI E RIMESSIONE DEL GIUDIZIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA TAR DEL LAZIO N.9828 DEL 2017

- **IN CONCLUSIONE, SUSSISTONO DUNQUE I PRESUPPOSTI DI RILEVANZA E DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA CHE IMPONGONO AL COLLEGIO DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:**
- **- DELL'ART. 14, COMMI 1-BIS E 1-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 (INSERITI DALL'ART. 13, COMMA 1, LETT. C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2016, N. 97), NELLA PARTE IN CUI PREVEDONO CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHINO I DATI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. C) ED F) DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO ANCHE PER I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 117, COMMA 1, 3, 2 E 13 DELLA COSTITUZIONE.**
- **RESTANO RISERVATE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO INCIDENTALI LE DETERMINAZIONI DEFINITIVE SULLE QUESTIONI PRELIMINARI, SUL MERITO E SULLE SPESE.**

EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI PERSONALI

- LE QUESTIONI ILLUSTRATE RAPPRESENTANO DEGLI AMBITI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CHE INTERFERENDO CON ASPETTI PRIVATI SIA DELLE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLE GARA SIA DELLA VITA PRIVATA DEI DIRIGENTI (SPECIE I DATI SUL PATRIMONIO) COSTITUISCONO I SEGMENTI PIÙ SENSIBILI DELLE SEZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.